

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 11 aprile 2024, n. 180
CONSULFOR S.R.L._ PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE, in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' presentata dal Comune di Barletta, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione dell'hotel Itaca in una RSA di mantenimento anziani - di tipo A - di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 63 p.l., denominata "Itaca", da realizzarsi nel Comune di Barletta, in Viale Regina Elena n.58 - ASL BT.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 *"Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta"*;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente ad interim della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con DGR n. 2037 del 07/09/2013, la Giunta Regionale ha determinato i *"Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8 ter D.Lga n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'art. 5 sopra citato, comma 1, lett.a), punti 1 e 2, L.R. n.8/2004"*

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

In relazione al fabbisogno stabilito dalle DGR 2153 e 2154/2019, le Rsa e i centri diurni di cui ai RR 4 e 5 del 2019 sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:

1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019

2) l'ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA

- o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);
- 3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata in Rsa o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o senza lavori)
- 4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Con DGR n. 1825 del 12/12/2022, che sostituisce la DGR n.2037 del 07/09/2013, la Regione provvedeva ad adottare i criteri per l'attività regionale di verifica al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8-ter del D.lgs n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 7 della L.R. n.9/2017 e s.m.i., per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della L.R. n.9/2017 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione le strutture:

1.2.4 : "Strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani non autosufficienti e per soggetti affetti da demenza"
Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto 1.2.4. le RSA ed il Centro diurno non autosufficienti, di cui al RR 4 del 2019 e smi.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

- 1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*
- 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".*

Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7, con allegata la documentazione ivi prevista.

La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale ai sensi della DGR n. 2037/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

- 7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le consequenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;*
- 8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:*
 - a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;*
 - b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a*

realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;

10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."

Con DGR n. 2153 e 2154 del 2019 la Giunta regionale ha tra l'altro: (...)

- integrato la DGR 2037/2013 con i seguenti ulteriori principi e criteri rispetto a quelli ivi elencati, da intendersi quali ulteriori criteri di valutazione per richieste di verifica di compatibilità nell'ambito dell'applicazione dei RR 4 del 2019 e RR 5 del 2019:

"1. La verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di struttura sanitaria o sociosanitaria già esistente in RSA o Centro diurno per soggetti non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 (per disabili di cui al RR 5 del 2019) e specificamente:

- modifica di struttura sanitaria e/o sociosanitaria già autorizzata in RSA o Centro diurno;
- il cambio d'uso di un edificio finalizzato a ospitare una RSA o un Centro diurno, con o senza lavori è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime – rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture, nel rispetto del principio di salvaguardia ambientale.

2. Il 30% di nuovi posti di RSA o Centro diurno per soggetti non autosufficienti (per disabili), ai fini della verifica di compatibilità, da assegnare su base provinciale, sarà distribuito prioritariamente nei DSS carenti o parzialmente carenti di posti letto rispetto al fabbisogno di posti letto previsto dall'art. 9, comma 2 del R.R. n. 4/2019 (DSS con riquadro verde segnato) fino all'azzeramento del delta Δ e con arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento del numero di 20 p.l. a completamento del nucleo per la RSA e di 30 posti a completamento del nucleo per il Centro diurno e con il seguente ordine di preferenza:

- DSS totalmente carente di posti di RSA o Centro diurno;
- DSS parzialmente carente di posti di RSA o Centro diurno

3. Nell'ambito dei DSS carenti o parzialmente carenti di posti (DSS con riquadro verde segnato) saranno privilegiate le istanze ai fini della verifica di compatibilità per RSA o Centro diurno da ubicare in un Comune senza posti già assegnati.

4. In subordine, gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente".

Ai sensi del RR 4 del 2019 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti" (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), all'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere requisiti di seguito indicati:

R.R. n. 4/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER LA RSA

R.R. n. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 5.1 requisiti minimi strutturali per le RSA

- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA

R.R. n. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL' ESERCIZIO DELLE RSA

- 7.1 requisiti specifici strutturali delle RSA
- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA
- 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane

Con pec trasmessa in data 20/06/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n.AOO183/10292 del 13/07/2023, avente ad oggetto *“invio compatibilità urbanistica RSA Itaca Barletta”*, il Settore Servizi Sociali del Comune di Barletta trasmetteva allo scrivente Servizio nota prot. n. 48634 del 20/06/2023 con cui il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Privata del Comune di Barletta rilascia parere preventivo di compatibilità alla normativa urbanistica ed edilizia favorevole rilasciato in favore della Società *“CONSULFOR srl”*, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione di una struttura socio sanitaria mediante trasformazione dell'hotel ITACA in Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) di mantenimento di tipo A, denominata *“ITACA”* per n. 63 posti letto di cui al R.R. n. 4/2019, da realizzare in Barletta alla via Regina Elena n. 58.

Con nota prot. n. AOO183/0011578 del 08/08/2023, lo scrivente Servizio chiedeva *“al Comune di Barletta di trasmettere la documentazione mancante, qualora acquisita alla data del rilascio dell'attestazione della conformità urbanistica ed edilizia (20/06/2023), entro e non oltre dieci (10) giorni dalla notifica della presente, con l'avviso che in caso di mancata trasmissione della stessa si procederà alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza ai sensi del punto 6, par. 2, lett. c) della succitata DGR N. 1825/2022.”*

In riscontro alla surriferita nota prot. n. AOO183/0011578 del 08/08/2023, il Comune di Barletta con pec del 10/08/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0011692 del 10/08/2023, ha trasmesso la seguente documentazione:

- Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti R.R. n.4/2019, formulata secondo il modello di domanda REA - 4 allegato alla D.G.R n. 2153 del 25/11/2019 dal Sig. Antonio Perruggini, in qualità di legale rappresentante della Società Consulfor Srl – PI 06167260725 - con sede in Modugno, Via Paradiso n.18, con cui chiede la verifica del parere di compatibilità finalizzata di una struttura residenziale Rsa di mantenimento anziani – tipo A di cui al RR n. 4/2019, denominata *“Itaca”* da realizzare nel Comune di Barletta, Viale Regina Elena n.58, con dotazione di n. 63 posti letto, relativi alla seguente tipologia di assistenza:

-RSA di mantenimento anziani di tipo A- RR.4/2019 con dotazione di n.63 posti letto suddivisi in n. 5 nuclei come di seguito riportato:

Piani	Numero Nuclei	Posti letto
Primo piano	1	14
Secondo piano	1	14
Secondo piano	1	10
Terzo piano	1	12
Terzo piano	1	13

- Documento di identità del Sig. Antonio Perruggini, in qualità di legale rappresentante della società Consulfor S.r.l.;
- Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 con cui il Sig. Antonio Perruggini, in qualità di legale rappresentante della Consulfor S.r.l. dichiara *“in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione per la struttura RSA “ITACA” ubicata in Barletta alla Viale Regina Elena 58 con un ricettività di n. 63 posti letto, a mantenere e/o svolgere quanto previsto dagli elaborati progettuali con relative planimetrie, redatti in conformità alle disposizioni contenute nel R.R. n. 4/2019 ed ai requisiti minimi e specifici definiti nello stesso e dalla relazione generale che illustra nel dettaglio le caratteristiche dell’intervento, con particolare riguardo ai parametri indicati nella DGR n. 2037/2013, dichiarando di essere consapevole e accettare che tale condizione è da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell’ottenimento e del mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi della DGR n. 2037/2013”*;
- Contratto di locazione ad uso commerciale sottoscritto in data 11/02/2021 per l’immobile sito in Barletta alla Viale Regina Elena 58 da destinare a RSA. Dal predetto contratto si rileva quanto segue **“Art. 9 E’ concesso alla locataria di sublocare l’immobile liberamente a società del suo stesso gruppo, mentre a terzi, con il consenso e autorizzazione scritta della locatrice, fermo restando che tale sub-affitto dovrà comunque essere corredato dalle medesime garanzie del presente contratto e comunque non potrà prevedere la liberazione della locataria e dei suoi garanti. E’ invece vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e ragione, essendo il presente contratto sottoscritto intuitus personae, pena la risoluzione del contratto. Eventuali cessioni del presente contratto potranno essere convenute solo con espresso consenso scritto della locatrice. Sia nell’eventualità di sub locazione che di cessione del presente contratto la locatrice invece accetta sin d’ora tali possibilità fatta salva l’indispensabile condizione relativa al soggetto terzo che deve dimostrare il possesso di esperienza specifica nel settore socio sanitario da non meno di dieci anni e unitamente alla condizione precedente, un fatturato annuo superiore a 2 milioni di Euro negli ultimi 3 esercizi relativo alle proprie attività oltre alle opportune garanzie assicurative fideiussorie.(...)”**;
- Ricevuta di avvenuta registrazione del contratto di locazione, dalla quale si rileva che la durata del contratto è dal 01/10/2021 al 30/09/2030;
- Ricevuta di avvenuta denuncia di variazione;
- Elaborati planimetrici _ Agenzia delle Entrate Catasto fabbricati _ Ufficio Provinciale di Bari;
- Modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali accertamento della proprietà immobiliare urbana;
- Nota del Settore Servizi sociali del Comune di Barletta ad oggetto *“Richiesta integrazione documentale per il progetto di realizzazione di una struttura sociosanitaria mediante trasformazione dell’hotel ITAXCA in residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) di mantenimento di tipo A per n. 63 posti letto ai sensi dell’art. 6 del RR n.4/2019 denominata “ITACA” ubicata in Barletta alla via Regina Elena n.58”*;
- Nota del 12/06/2023 con cui la Consulfor Srl, in persona del suo legale rappresentante chiede al Comune di Barletta *“l’autorizzazione alla realizzazione della struttura sanitaria in oggetto, previo parere di conformità urbanistica e successivo inoltrare per il previsto parere di compatibilità regionale del “Dipartimento Salute – Sezione Strategia dell’Offerta” c/o la Regione Puglia”*;
- Elenco dei parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell’eventualità di concorrenza con altre istanze per il medesimo distretto socio-sanitario di riferimento, ai sensi della DGR n. 2037/2013;
- Elaborati planimetrici: Tav.1 – localizzazione area; Tav.2 - rilievo della struttura ante intervento: planimetrie; Tav. 3 – rilievo della struttura ante intervento: prospetti e sezioni; - Tav. 4 *progetto dell’intervento: planimetrie e soluzioni arredate*; Tav. 5 progetto dell’intervento: prospetti e sezioni;
- Nota prot. n. 3364 del 16/01/2020 con cui il Dirigente del Settore Edilizia pubblica e privata del Comune di Barletta comunica che *“(…)i lavori e il cambio d’uso dell’intero immobile ad uso struttura sanitaria mediante trasformazione dell’ex Hotel Itaca in Residenza Sanitaria Assistita (RSA) siano compatibili alla normativa urbanistica ed edilizia vigente(…)”*;
- Relazione tecnica illustrativa;

- Elenco parametri generali indicati nella DGR n. 2037 del 2013;

Con DD n. 81 del 7/03/2024 avente ad oggetto “Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 4 – Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio – Bimestri dal XVI al XX – Provincia di BAT – Ricognizione posti residui.”, la Regione provvedeva ad assegnare in via provvisoria alla società Consulfor S.r.l. n.63 posti letto di Rsa di mantenimento anziani – tipo A di cui al R.R. n. 4/2019, da realizzare nel Comune di Barletta, Viale Regina Elena n.58.

Con pec del 8/03/2024 lo scrivente Servizio notificava la DD n. 81 del 7/03/2024 al Comune di Barletta e al legale rappresentante della società Consulfor Srl, unitamente alla scheda di valutazione dei requisiti strutturali di cui al R.R. n.4/2019.

L’istanza de qua ricade nell’ipotesi di cui al punto 6 della DD 355/2020 “6. Criteri di attribuzione dei posti nell’ipotesi di numero di posti disponibili uguale/superiore al numero dei posti richiesti”.

Dall’istruttoria eseguita e riportata nella scheda di valutazione allegata alla DD n. 81 del 7/03/2024, si evince che la struttura ha i requisiti previsti per n. 63 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n. 4/2019 da realizzare nel Comune di Barletta, Viale Regina Elena n.58 e che la documentazione acquisita è completa della documentazione obbligatoria prevista ex lege.

Posto quanto sopra rappresentato

Si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Barletta in relazione all’istanza presentata dalla società Consulfor S.r.l. – PI 06167260725 - con sede legale in Modugno, Via Paradiso n.18, per l’autorizzazione alla realizzazione di RSA di mantenimento anziani di tipo A di cui al R.R. n. 4/2019, denominata “Itaca” con dotazione di n.63 posti letto suddivisi in n. 5 nuclei come di seguito riportato:

Piani	Numero Nuclei	Posti letto
Primo piano	1	14
Secondo piano	1	14
Secondo piano	1	10
Terzo piano	1	12
Terzo piano	1	13

da realizzarsi nel Comune di Barletta, Viale Regina Elena n.58; con la **prescrizione** che la società Consulfor Srl, invii entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto, **il contratto di locazione commerciale definitivo** relativo all’immobile situato nel Comune di Barletta, Viale Regina Elena n.58, **senza la clausola riportata nelle premesse da “E’ concesso alla locataria di sublocare l’immobile liberamente a società del suo stesso gruppo” sino a “alle opportune garanzie assicurative fideiussorie.”**; con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all’annullamento d’ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;

e con l’ulteriore precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società “Consulfor Srl” – PI

06167260725 - con sede legale in Modugno, Via Paradiso n.18 e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;

- ii. **è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;**
- iii. la società Consulfor Srl è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 20/06/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/10292 del 13/07/2023, dall'integrazione documentale del 10/08/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0011692 del 10/08/2023 ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Barletta, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società Consulfor S.r.l. alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 63 posti letto di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019 si rinvia all'art. 7.3.3 del R.R. n. 4/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità

richiesta dal Comune di Barletta in relazione all'istanza presentata dalla società Consulfor S.r.l. – PI 06167260725 - con sede legale in Modugno, Via Paradiso n.18, per l'autorizzazione alla realizzazione di RSA di mantenimento anziani di tipo A di cui al R.R. n. 4/2019, denominata "Itaca" con dotazione di n.63 posti letto suddivisi in n. 5 nuclei come di seguito riportato:

Piani	Numero Nuclei	Posti letto
Primo piano	1	14
Secondo piano	1	14
Secondo piano	1	10
Terzo piano	1	12
Terzo piano	1	13

da realizzarsi nel Comune di Barletta, Viale Regina Elena n.58; con la **prescrizione** che la società Consulfor Srl, invii entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto, **il contratto di locazione commerciale definitivo** relativo all'immobile situato nel Comune di Barletta, Viale Regina Elena n.58, **senza la clausola riportata nelle premesse da "E' concesso alla locataria di sublocare l'immobile liberamente a società del suo stesso gruppo"** sino a **"alle opportune garanzie assicurative fideiussorie."**; con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;

e con l'ulteriore precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società "Consulfor Srl" – PI 06167260725 - con sede in Modugno, Via Paradiso n.18 e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. **è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;**
- iii. la società Consulfor Srl è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 20/06/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/10292 del 13/07/2023, dall'integrazione documentale del 10/08/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0011692 del 10/08/2023 ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Barletta, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società Consulfor S.r.l. alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 63 posti letto di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019 si rinvia all'art. 7.3.3 del R.R. n. 4/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4

deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

- di notificare il presente provvedimento:
- al Comune di Barletta (damato.stefania@cert.comune.barletta.bt.it);
- alla Consulfor S.r.l. – PI 06167260725 - con sede in Modugno, Via Paradiso n.18, in persona del suo legale rappresentante (consulfor@pec.it)

Il presente provvedimento:

- a. sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n.12 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro